



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 208 del 11/07/2016

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA SUL TRATTO DI LUNGOMARE C. COLOMBO COMPRESO TRA VIA VESPUCCI E VIA ANTINORI DALLE ORE 0,00 DEL 15 LUGLIO ALLE ORE 24,00 DEL 17 LUGLIO 2016 IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO STREETFOOD VILLAGE

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sig. Ricciarini Massimiliano in qualità di legale rappresentante dell'Associazione denominata "STREETFOOD" con sede in Arezzo, Frazione Puglia il Rio, n. 12 (p.iva 92057410513), con nota del 05/07/2016, ha rappresentato l'organizzazione ed il programma dell'evento Enogastronomico: "Streetfood Village", manifestazione che interesserà la città di Pescara dal 15 al 17 luglio 2016 su un tratto di Lungomare Cristoforo Colombo;

Considerato

che tale evento risulta inserito nella "Notte Bianca" che interesserà molte zone cittadine nella notte tra il 16 e 17 Luglio 2016;

Dato Atto

che tale manifestazione interesserà un tratto dell'asse viario del Lungomare Cristoforo Colombo e nello specifico una porzione di viabilità compresa tra la rotatoria ubicata in corrispondenza dell'intersezione con via A. Vespucci e l'incrocio con Via Antinori;

che tale manifestazione occuperà solo parte della carreggiata veicolare lasciando libera una larghezza minima di 3,5 metri per il transito dei mezzi di soccorso;

Ritenuto

che la richiesta sia meritevole di accoglimento limitatamente all'area richiesta;

Considerato

che tale manifestazione, sulla scorta delle esperienze degli anni precedenti, si presume che richiami una grossa affluenza di pubblico/visitatori, per cui si rende indispensabile dettare delle norme in merito alla circolazione e sosta dei veicoli nelle strade interessate;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa;

AUTORIZZA

- lo svolgimento della manifestazione denominata "STREETFOOD VILLAGE PESCARA" limitatamente a ciò che attiene la chiusura della porzione di tratto viario del Lungomare Cristoforo

Colombo, nell'arco temporale compreso tra le ore 0,00 del giorno 15 Luglio e le ore 24.00 del giorno 17 Luglio 2016 e comunque fino alla fine della manifestazione;

- l'accesso, nelle strade comunali sopra elencate di tutti i mezzi a supporto della manifestazione preposti al posizionamento di tutor pubblicitari, festoni e/o similari, a partire dalla giornata del 3 Luglio 2015 e la successiva rimozione degli stessi;

ORDINA

- l'istituzione del **divieto di transito, sosta e fermata sul tratto viario del Lungomare Cristoforo Colombo**, compreso tra la rotatoria ubicata in corrispondenza dell'intersezione con viale A. Vespucci e l'incrocio con Via Antinori **nell'arco temporale compreso tra le ore 0,00 del giorno 15 Luglio e le ore 24,00 del giorno 17 Luglio 2016 e comunque fino alla fine della manifestazione;**

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

- Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, ecc.
- Qualora non si rendono esecutivi ulteriori atti autorizzativi necessari, in capo agli Uffici Comunali ;
- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194, prima della decorrenza del presente atto;
- Disponibilità, sul luogo: della dichiarazione di apposizione della segnaletica; comunicazione al Comando di P. M.; copia del presente provvedimento;

DISPONE

Che i responsabili della manifestazione, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui alla richiesta.

Gli stessi, con propri mezzi e personale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei luoghi e per i giorni sopraindicati, **lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, necessario per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso**, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, anche con istituzione di un servizio d'ordine.

Detto servizio sarà addetto alla movimentazione di tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione stessa.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 11/07/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano Rossi



